



# COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370 / 0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 00250810124

## **CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARCISATE E LA SCUOLA MATERNA "EDMONDO DE AMICIS" DI ARCISATE**

L'anno duemilatredecim addì 30 del mese di gennaio 2015 presso al sede del Comune di Arcisate,

TRA

Il COMUNE DI ARCISATE con sede in via Roma n. 2 (C.F. 00250810124) rappresentato dal la Dr.ssa Lorella Premoli, nata a Varese il 22/01/1970, in qualità di Responsabile dei Servizi alla persona, abilitata alla sottoscrizione del presente atto

E

La SCUOLA DELL'INFANZIA "E. DE AMICIS" con sede in Arcisate in Piazza de Gasperi n. 4, nella persona del suo presidente Cav. Giuseppe Crestani, nato a Vallonara (VI) il 25/09/1937, abilitato alla sottoscrizione del presente atto

### **PREMESSO**

- che le Scuole dell'infanzia paritarie svolgono una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro e che, ai sensi dell'art. 1,c. 1 della Legge 62/2000, rientrano a pieno titolo nel sistema nazionale di istruzione;
- che l'art. n. 5 della L.R. 20/03/80 n. 31 prevede interventi per la generalizzazione e l'incentivazione della frequenza alle Scuole dell'infanzia statali e non, senza alcuna discriminazione, purché rispondenti alle reali esigenze locali ed alla libera scelta educativa;
- che tale obiettivo deve essere perseguito valorizzando le strutture operanti sul territorio necessarie al reale soddisfacimento della domanda espressa dalla città;
- che, pertanto, il servizio di scuola dell'infanzia svolto dall' ente paritario di Arcisate deve essere mantenuto e sostenuto nell'interesse della cittadinanza, riconoscendo il prezioso equilibrio tra scuola statale e paritaria realizzato sul territorio arcisatese;
- che tale servizio è di pubblica utilità, è rivolto a tutti i bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti nel Comune di Arcisate e con particolare riguardo ai portatori di handicap, nonché ai bambini con età inferiore ai tre anni di cui alla L.N. 53/2003 secondo quanto previsto dalle direttive ministeriali annuali relative all'iscrizione alla scuola dell'infanzia;
- che la Regione Lombardia, con L.R. del 6/8/2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", così come modificata dalla L.R. del 31/3/2008 n. 6, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, sostiene la loro attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico della famiglia;
- che ai sensi della L.R. 31/'80 e della L.R. 19/2007, gli interventi finanziari devono tendere a conseguire parità di trattamento degli utenti delle diverse Scuole statali e paritarie, funzionanti sul territorio;
- che l'intervento finanziario previsto dalle succitate leggi regionali è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzioni

## **CONSIDERATO CHE**

- L'Amministrazione Comunale persegue la parità scolastica
- La Regione Lombardia, nei termini stabiliti dalla legge, erogherà direttamente il contributo spettante alla scuola dell'infanzia paritaria ai sensi della L.R. 19/2007.
- Il contributo regionale di cui alla L.R. 19/2007 e gli interventi comunali sono indirizzati al contenimento delle rette a carico delle famiglie.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **ART. 2 SCOPO DELLA CONVENZIONE**

La convenzione ha lo scopo di sostenere l'impegno educativo e sociale della Scuola dell'Infanzia a favore dei bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, nonché ai bambini con età inferiore ai 3 anni di cui alla L. 53/2003 secondo quanto previsto dalle direttive ministeriali annuali relative alle iscrizioni alla scuola dell'infanzia.

Attraverso la Scuola dell'Infanzia ed in collaborazione con le famiglie, viene favorito infatti l'armonico sviluppo psico-fisico e sociale dei bambini frequentanti, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa di ciascuno, dando così risposte globali alle esigenze dei bambini e agendo in termini preventivi nei confronti di eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale dei piccoli alunni.

### **ART. 3 IMPEGNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "E. DE AMICIS"**

La Scuola Materna "E. De Amicis" si impegna a :

- rispettare gli orientamenti per la scuola dell'infanzia, di cui al D. Lgs n. 59/2004 concernente la "definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della L.N. 28/03/2003 n° 53.
- assicurare la costituzione degli Organi Collegiali in analogia a quelli previsti dal D.P.R. 416/74 e successive modifiche.
- rispettare i requisiti di idoneità dei locali che devono essere rispondenti alle esigenze di funzionamento della scuola secondo le disposizioni di legge;
- garantire che il numero massimo di bambini iscritti in ogni sezione non superi quello stabilito per le scuole materne paritarie;
- assicurare che il personale educativo sia munito di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione, che il rapporto di impiego sia regolato dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e che tutto il personale educativo ed ausiliario addetto alla Scuola sia assunto secondo le procedure previste dalle leggi vigenti in materia;
- assicurare che il numero degli educatori non sia inferiore alle sezioni funzionanti e che il contingente di personale ausiliario sia tale da assicurare il buon funzionamento della scuola.
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile
- favorire scambi di esperienze con l'Istituto Comprensivo di Arcisate e le scuole Materne Pubbliche;

- favorire la partecipazione del personale insegnante ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati dall'Amministrazione Comunale, dal Consiglio Distrettuale Scolastico o da altro Ente qualificato;
- favorire la partecipazione dei genitori degli alunni e degli insegnanti ad iniziative di prevenzione del disagio minorile organizzate dai Servizi Sociali Comunali, mettendo a disposizione, se necessario e previo accordo tra le parti, apposito locale;
- presentare annualmente all'Amministrazione Comunale le relazioni dell'attività svolta nonché copia del Conto Consuntivo relativo al bilancio di gestione entro il 30 maggio di ogni anno;
- le rette applicate dalla scuola dell'infanzia dovranno essere congrue alla media delle rette applicate dalle medesime scuole nel territorio lombardo.

#### **ART. 4: ISCRIZIONI**

La Scuola Materna "E. De Amicis", al fine dell'iscrizione alla scuola stessa, si atterrà alle direttive e circolari ministeriali annuali e predisporrà una graduatoria degli iscritti seguendo le seguenti priorità:

- residenza nel comune di Arcisate;
- condizioni socio-economiche;
- età (garantendo un'opzione ai maggiori di età).

I criteri sopra citati comportano che, fino alla concorrenza dei posti disponibili, avranno precedenza per l'iscrizione i residenti nel Comune di Arcisate.

#### **ART. 5 : CALENDARIO SCOLASTICO**

L'Ente Gestore Scuola Materna "E. De Amicis" determina la data di inizio e di termine dell'anno scolastico assicurando comunque una durata non inferiore a quella stabilita per le scuole materne statali. Anche l'orario di apertura giornaliera della scuola non potrà essere inferiore a quello delle scuole materne statali.

#### **ART. 6: SERVIZIO MENSA E DI ASSISTENZA MEDICA**

Il servizio mensa è gestito direttamente dalla Scuola Materna "E. De Amicis" secondo le tabelle predisposte dalla competente A.S.L.

L'assistenza medica è svolta dall'Azienda Sanitaria Locale.

#### **ART. 7 OBBLIGHI DEL PERSONALE**

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguroso e corretto impegnandosi a osservare il segreto professionale e d'ufficio in conformità alle norme di legge e ai vigenti regolamenti.

#### **ART. 8: CORRISPETTIVI ed IMPEGNI DEL COMUNE**

8.1 Il contributo del Comune, per ciascun alunno residente nel Comune di Arcisate, verrà determinato ogni anno dalla Giunta Comunale. A tal fine si terrà conto come parametro di partenza, il contributo erogato nell'anno precedente, fermo restando che il contributo annuo non potrà essere superiore alla somma stanziata a bilancio per ciascun esercizio finanziario. L'importo di tale contributo annuo farà riferimento al numero effettivo degli alunni residenti ad Arcisate e iscritti alla Scuola "E. De Amicis" secondo quanto previsto dalle direttive annuali ministeriali relative alle iscrizioni alla scuola dell'infanzia, per un massimo di 28 bambini per sezione. La definizione del contributo annuo pro capite verrà definita inoltre tenendo conto del bilancio consuntivo annuale che dovrà essere consegnato non appena elaborato e comunque non oltre il 30 maggio di ogni anno.

Non verranno erogati contributi per i minori frequentanti eventuali "sezioni primavera" o "sezioni ponte" come da L.N. 296/06 art. 1, comma 630.

L'elenco verrà presentato in data 10 febbraio ed aggiornato in data 10 ottobre di ogni anno. Esso dovrà contenere i seguenti dati suddivisi per sezione di appartenenza: nome e cognome dell'alunno, data di nascita, residenza. La liquidazione del contributo avverrà ogni due mesi e più precisamente: i primi quattro bimestri con i dati forniti al 10 febbraio ed i restanti due con i dati forniti al 10 ottobre. Nelle more della determinazione del contributo da parte della Giunta Comunale verrà corrisposto ogni bimestre, 1/6 del contributo erogato nel precedente anno.

8.2 Il Comune si impegna ad estendere alla scuola materna "E. De Amicis" il servizio di trasporto alunni con relativa assistenza, nonché eventuali attività contemporanee per tutte le Scuole presenti sul territorio comunale e tutte le attività educative programmate nel "Piano del diritto allo Studio" per le Scuole Pubbliche.

Il Comune si impegna altresì a garantire la consulenza del proprio personale professionale dei Servizi Sociali qualora la Scuola ne avesse necessità.

#### **ART. 9: DURATA**

La presente convenzione ha validità per gli anni 2015 e 2016.

#### **ART. 10: RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

1. gravi e frequenti violazioni degli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
2. arbitrario abbandono del servizio da parte della scuola anche in modo parziale;

#### **ART. 11 RIFERIMENTO DI LEGGE**

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per LA SCUOLA DE AMICIS  
IL PRESIDENTE  
**(Cav. Giuseppe Crestani)**

Per il COMUNE  
LA RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA  
**(Dr.ssa Lorella Premoli)**